

Allegato tecnico

Si riportano di seguito alcuni esempi di concreta applicazione dei controlli sul soggetto “giovane”

Esempio 1 - Persona giuridica con un solo soggetto “giovane” che perde il controllo della persona giuridica

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2015 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell’anno 2018, per una qualsiasi ragione (ad esempio esce dalla compagine sociale), perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 non può essere erogato perché il soggetto “giovane” Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società Alfa (2015), ha cessato di esercitarlo.

Esempio 1-bis

Riprendendo la casistica dell’esempio 1, qualora la società Alfa, nella campagna 2018, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” indicando in Caio il soggetto “giovane”, la stessa avrebbe diritto a ottenere l’attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di “giovane” (requisito anagrafico, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2018, non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell’accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”).

Esempio 2 - Persona giuridica con più soggetti “giovani” dei quali uno perde il controllo della persona giuridica

Tizio e Caio, entrambi soggetti “giovani”, si insediano a capo della società Alfa nell’anno 2015 e ne detengono entrambi il controllo. Successivamente, nell’anno 2018, per una ragione qualsiasi (ad esempio esce dalla compagine sociale), Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 può essere erogato perché ancora presente il soggetto “giovane” Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società Alfa (2015).

Esempio 3 - Persona giuridica con un solo soggetto “giovane” con richiesta premio oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2012 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società Alfa chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore.

Il requisito dell’insediamento di cui all’art. 50, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del

premio giovane agricoltore è stata presentata nella campagna 2018 (quindi oltre cinque anni dall'insediamento del soggetto "giovane" nell'anno 2012).

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l'oggetto della domanda presentata non sia il pagamento del premio giovane agricoltore bensì la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Esempio 4 - Persona giuridica con più soggetti "giovani" e primo insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell'anno 2012 e Caio nell'anno 2014 ed entrambi sono soggetti "giovani" che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società Alfa chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore. Il requisito dell'insediamento di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 è rispettato da parte del soggetto "giovane" Caio che risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda di premio giovane agricoltore della società (2018). Pertanto, la società può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore.

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società Alfa avesse richiesto l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Esempio 5 - Giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo dell'azienda Alfa nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2014 Tizio assume il controllo anche della società Beta. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del premio giovane agricoltore nel 2016. Poiché un soggetto "giovane" può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società Alfa nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

Esempio 6 – Giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento NON rispettato

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell'anno 2009 e ne detiene il controllo. Successivamente, nell'anno 2012, entra nella compagine sociale della società Beta, acquisendo una carica che comporta il controllo della società.

Le società Beta fa domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2017 con la fattispecie "giovane agricoltore", indicando in Tizio il soggetto "giovane".

Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nell'anno 2009 nella società Alfa. Quindi, la società Beta non può ottenere l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" né il pagamento del premio giovane agricoltore. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

Esempio 7 - Pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell'anno 2010 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2015 richiedendo il premio giovani. Nelle campagne 2016 e 2017, in ragione della disciplina allora vigente, l'azienda non ha beneficiato dell'aiuto giovani. Nelle campagne 2018 e 2019, a seguito della modifica regolamentare, in presenza di richiesta del premio giovane, l'azienda riprende a percepire il pagamento del premio anche se nel frattempo il soggetto "giovane" ha superato l'età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società Alfa nell'anno 2018 presenta anche la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Il requisito dell'insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell'azienda nell'anno 2010, quindi oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Conseguentemente la società Alfa non ha diritto all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Esempio 8 – Cambiamento di forma giuridica da ditta individuale a società

Nella campagna 2018 Tizio richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore. Nella campagna 2020 cessa totalmente la propria attività per farla confluire nella società Alfa all'interno della quale assume una carica che comporta il controllo della società.

La società Alfa può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale con la fattispecie giovane agricoltore, ricorrendone i presupposti, qualora né la medesima società Alfa né Tizio (o altra società controllata dal giovane Tizio) abbiano già ricevuto l'attribuzione dei titoli da riserva nazionale con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore.

Esempio 9 – Cambiamento di forma giuridica da società a ditta individuale

Nella campagna 2018 la società Alfa richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore utilizzando i requisiti della persona fisica Tizio che riveste una carica di controllo della società. Nella campagna 2020 la società Alfa cessa totalmente la propria attività e Tizio continua quale ditta individuale l'esercizio dell'attività agricola. Tizio può quindi beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato all'esempio 8.

Esempio 10 – Trasformazione societaria (per le sole persone giuridiche in caso di fusione)

Nella campagna 2018 la società Alfa richiede e ottiene il pagamento del premio giovane utilizzando i requisiti soggettivi di Tizio, persona fisica che esercita il controllo della società. Nella campagna 2020 si verifica una trasformazione societaria (fusione) a seguito della quale la società Alfa cessa totalmente la propria attività che confluisce nella società Beta nella quale Tizio assume una carica

che comporta il controllo della società. In tal caso la società Beta può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato all'esempio 8.

Esempio 10-bis

Riprendendo la casistica dell'esempio 10, qualora il controllo della società Beta non fosse assunto da Tizio, il pagamento del premio giovane non può essere continuato.